

I PIU' RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI SULL' ETICHETTATURA DEL VINO – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE E LA LISTA DEGLI INGREDIENTI

Torniamo ad occuparci dell'Etichettatura del Vino perché, l'8 dicembre 2023 è entrato definitivamente in vigore il Reg. UE 2117/2021 che, non pochi dubbi ed incertezze sta suscitando tra i produttori.

Poco prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento, la Commissione Europea ha emanato una serie di Linee Guida, proprio per tentare di chiarire i dubbi espressi dagli Stati membri.

La novità più impattante ed importante novità riguarda l'inserimento in etichetta – insieme alle altre indicazioni obbligatorie già presenti – della dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti.

Le Linee Guida, specificano che, se la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, il link (QR code o simile) alla dichiarazione nutrizionale ed all'elenco degli ingredienti deve essere riportato nell'etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Se l'elenco completo degli ingredienti è fornito per via elettronica, le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere riportate sull'imballaggio o sull'etichetta, ma non necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie.

Il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive vanno indicati come “valore medio”, cioè il valore che meglio rappresenta la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un determinato alimento e tiene conto della variabilità naturale dei prodotti alimentari e di altri fattori che possano determinare variazioni del valore effettivo (Reg. 1169/2011).

Le indicazioni obbligatorie fornite per via elettronica devono rimanere accessibili in modo equivalente alle indicazioni fornite sull'etichetta fisica e restare disponibili almeno per tutto il periodo di tempo in cui si prevede che una specifica categoria di prodotti vitivinicoli rimanga idonea per il consumo - in normali condizioni di conservazione -, per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni obbligatorie, in qualsiasi momento durante la durata della vita prevista del prodotto

Nel caso di diverse informazioni (non concernenti esclusivamente la dichiarazione nutrizionale e la lista ingredienti), l'utilizzo di unico QR code non è escluso in linea di principio, ma a condizione che garantisca - in fase di scansione -, una dissociazione chiara ed univoca delle informazioni rivolte ai consumatori, dalle informazioni rivolte agli operatori commerciali. Ciò per impedire che i consumatori arrivino ad informazioni che siano irrilevanti per loro e che possano indurli in confusione.

Le informazioni obbligatorie dei diversi vini presentati in etichette elettroniche devono comportarsi esattamente alla stregua di una singola etichetta cartacea, per identificare uno specifico prodotto alimentare.

Se vi è spazio sufficiente, la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabellare con i numeri allineati; in caso di carenza di spazio, si può utilizzare un formato lineare. Se la dichiarazione nutrizionale è fornita per via elettronica, essa deve essere sempre presentata in formato tabellare con i numeri allineati.

L'ordine di presentazione è definito nell'All. XV del Reg. 1169/2011. Per gli elementi obbligatori è il seguente: energia, grassi (di cui grassi saturi...), carboidrati (di cui zuccheri...), proteine, sale.

Anche per quanto riguarda i valori della dichiarazione nutrizionale si applica il citato Regolamento che prevede che i valori contenuti nella dichiarazione nutrizionale sono valori medi basati su: 1. Analisi sull'alimento effettuata dal fabbricante; 2. Valori medi noti o effettivi degli ingredienti utilizzati; 3. Dati generalmente stabiliti ed accettati.

Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i fattori di conversione di cui all'All. XIV del Regolamento 1169/2011 e indicati in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal), indicando per primi i kilojoule e, per seconde le chilocalorie, come previsto nel successivo All. XV.

Le indicazioni sui valori energetici e nutrizionali devono essere indicati per 100 g. o per 100 ml.

Tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze, esse devono essere indicate in etichetta.

Avv. Floriana Risuglia